

Allegato "B" al n. 8221/5392 di Repertorio

STATUTO

ART. 1

Denominazione

E' costituita una Fondazione denominata:

FONDAZIONE PISTORIO - Ente del Terzo Settore

La Fondazione potrà essere altresì identificata con la denominazione in forma abbreviata: **FONDAZIONE PISTORIO - ETS.**

Sarà enunciabile altresì come **PISTORIO FOUNDATION - ETS.**

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore e come tale si ispira, applica i principi, agisce e opera nel rispetto dei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La Fondazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché dal presente statuto.

La Fondazione potrà utilizzare l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS soltanto a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

ART. 2

Sede - Durata

La Fondazione ha sede in Vimercate (MB).

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deciso con delibera del Consiglio di Amministrazione pubblicizzata nelle forme di legge.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3

Finalità e attività di interesse generale

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Fondazione intende fornire assistenza a soggetti svantaggiati - principalmente bambini e famiglie - senza distinzione di sesso, di origine o di religione, nei campi della salute, della nutrizione, dell'educazione, della formazione, dell'ambiente e della sostenibilità, sia sotto forma di aiuti e azioni dirette, sia sotto forma di donazioni o di altri sostegni finanziari o di materiale destinato a programmi umanitari o istituzioni caritatevoli che prevedano aiuti a bambini svantaggiati e alle loro famiglie, in particolare nelle regioni meno favorite della terra a causa di guerre, catastrofi o avvenimenti gravi o nelle comunità e quartieri più poveri ed emarginati nei paesi sviluppati.

La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) - e) - g) - l) - n) - u) - v) - w) del D.Lgs. n. 117/2017, e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla

tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare la Fondazione si propone di:

- organizzare attività di beneficenza mediante erogazione gratuita di denaro, di beni, quali pacchi alimentari, o servizi;

- organizzare iniziative di raccolta fondi per finanziare progetti in ambito sanitario, scolastico e nelle situazioni di crisi.

La Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità a favore dei soggetti svantaggiati sopra indicati potrà collaborare con altri Enti del Terzo Settore e/o organismi nazionali o sovranazionali aventi analoghi scopi.

ART. 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'ART. 3 purché assumano carattere secondario e strumentale nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Nei limiti sopra indicati l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

Raccolta fondi

La Fondazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia - può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili o altre utilità effettuati dai Fondatori originari e attualmente del valore di euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zerozero), e quindi non inferiore a quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili o di altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati - nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia - dai Fondatori originari o successivi o comunque da terzi con espresso vincolo di destinazione al fondo di dotazione o accantonamenti decisi dal Consiglio di Amministrazione

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

b) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati

- da apporti o conferimenti di denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di destinazione al fondo di dotazione

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali

- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 7

Esercizio finanziario - Bilancio

Divieto di distribuzione di utili - Scritture contabili

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nel medesimo termine sopra indicato, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione

del bilancio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione da parte dello stesso. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività per l'esercizio successivo sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dal Consiglio stesso entro il mese di dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione - anche indiretta - di utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Gli avanzi di ciascun esercizio dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione che si rendesse necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il Consiglio di Amministrazione gestisce le scritture contabili della Fondazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 - 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 8

Fondatori

Sono Fondatori:

* i signori PASQUALE PISTORIO ed ELENA PISTORIO

* le persone fisiche o giuridiche che incrementano il fondo di dotazione o il fondo di gestione della Fondazione con conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa e sono riconosciuti tali dai Fondatori in carica.

I Fondatori possono recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Nel caso di Fondatori enti e/o persone giuridiche costituiscono cause di decadenza:

- l'estinzione, a qualsiasi titolo dovuta
- l'apertura di procedure di liquidazione
- il fallimento e/o l'apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

ART. 9

Prerogative dei Fondatori

E' riservata ai Fondatori in carica ogni determinazione in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla designazione del Presidente, del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, del Segretario/Tesoriere nonché dell'Organo di Controllo e del Revisore.

Qualora all'atto della nomina i Fondatori non abbiano designato il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti, tale designazione spetta al Consiglio di Amministrazione, come meglio infra specificato.

Il Presidente deve essere scelto tra i Fondatori.

Ogni determinazione dei Fondatori prevista nel presente statuto sarà assunta - salvo diversa previsione - con il voto favorevole, anche se non

espresso contestualmente, della maggioranza dei Fondatori in carica, ivi compreso il Fondatore che ricopre la carica di Presidente.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le determinazioni dei Fondatori possono assumersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

In caso di morte di un Fondatore persona fisica le sue prerogative sono trasmissibili alla persona indicata con testamento o - in mancanza di designazione testamentaria - al più prossimo dei suoi discendenti in linea retta ovvero - in mancanza - al più prossimo dei parenti in linea collaterale e in ogni caso a parità di grado al più anziano di età.

ART. 10

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Vice Presidente o i Vice Presidenti
- il Segretario Generale o Tesoriere
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di n. 3 (tre) fino a un massimo di n. 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati dai Fondatori osservate le previsioni del precedente ART. 9.

Salvo dimissioni, morte o revoca i Consiglieri restano in carica cinque esercizi o per il minor tempo determinato all'atto della nomina fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro nomina e possono essere rinominati senza limite di numero di mandati.

Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- * si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 2382 Codice Civile
- * siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con la stessa un rapporto di collaborazione remunerato
- * ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale
- * siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale
- * ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia ove ha sede la Fondazione ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto un compenso per l'attività prestata. Il compenso dovrà essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, e ciò anche al fine di

ottemperare al disposto dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Qualora non vi abbiano provveduto i Fondatori ai sensi del precedente ART. 9, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente o i Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione degli indirizzi statutari.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

Decadenza ed esclusione

Il membro del Consiglio di Amministrazione che - senza giustificato motivo - non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- * il mancato rispetto delle norme del presente statuto e dei regolamenti emanati

- * l'avere compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione

- * il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione la sostituzione avverrà osservate le previsioni del precedente ART. 9.

I membri del Consiglio di Amministrazione così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi programmi e gli obiettivi, nel rispetto e nell'ambito delle finalità in precedenza indicate

- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio stesso

- predisporre e approvare entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo di esercizio

- predisporre e approvare entro il 30 (trenta) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo

- predisporre - ove ritenuto opportuno - eventuali regolamenti interni

- deliberare - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge - in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi

- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione

- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione

- deliberare - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri - eventuali modifiche dello statuto

- deliberare - con il voto favorevole della maggioranza assoluta -

l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017

- assumere il personale necessario per la gestione della Fondazione nel rispetto delle previsioni dell'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017

- svolgere ogni ulteriore compito a esso attribuito dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e sulla scorta di apposita deliberazione - può delegare a uno o più dei suoi membri il compimento di singoli atti e/o categorie di atti.

ART. 14

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata, telefax o altro mezzo - anche elettronico - che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o di posta elettronica inoltrati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono fatte salve le particolari maggioranze specificate nel presente statuto per determinate fattispecie.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno dei suoi membri. In tale ipotesi uno dei membri del Consiglio di Amministrazione comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede della Fondazione l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica e devono essere conservate dalla Fondazione e trascritte sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni in ordine a modifiche statutarie, all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio non potranno essere adottate mediante consultazione scritta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli

argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o - in caso di sua assenza impedimento - dal Vice Presidente; qualora fossero nominati più Vice Presidenti dal più anziano di età degli stessi e in mancanza dei soggetti predetti dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario trascritto su apposito libro da tenersi a norma di legge; dal verbale - o dai relativi allegati - devono risultare per attestazione del Presidente:

- * la regolare costituzione della riunione
- * l'identità degli intervenuti
- * il risultato della votazione
- * l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno 2 (due) volte l'anno nei termini indicati nel precedente ART. 7 per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

ART. 15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente è nominato dai Fondatori, o in mancanza dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- * convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
- * cura l'esecuzione delle deliberazioni/decisioni del Consiglio di Amministrazione
- * cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione
- * sottoscrive gli atti della Fondazione e tutto quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli atti e le operazioni deliberate/decise dal Consiglio di Amministrazione, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza delle norme dello statuto e delle vigenti norme di legge
- * adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

ART. 16

Il Vice Presidente e/o i Vice Presidenti

I Fondatori nominano uno o più Vice Presidenti, comunque in numero non superiore a 2 (due). In mancanza il Vice o i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente o il Vice Presidente più anziano di età in caso di nomina di più Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o dell'impedimento

del Presidente.

ART.17

Segretario Generale o Tesoriere

Il Segretario Generale o Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone ad esso estranee.

Egli collabora:

- * alla predisposizione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi della Fondazione nonché al successivo controllo dei risultati

- * all'attuazione delle deliberazioni/decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione delle bozze dei bilanci consuntivo e preventivo.

Il Segretario Generale cura inoltre la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con parere consultivo ove non ne faccia parte, e redige i relativi verbali.

ART.18

Organo di Controllo - Revisione Legale dei Conti

La Fondazione ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 deve nominare un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dai Fondatori.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui i Fondatori decidano di procedere alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

Libri della Fondazione

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I libri di cui sopra sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

E' istituito altresì il libro delle determinazioni dei Fondatori, nel quale saranno trascritte le determinazioni in ordine alle nomine degli organi della Fondazione.

Gli aderenti hanno diritto ad esaminare i libri della Fondazione secondo le modalità previste dal regolamento interno.

ART. 20

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altro Ente del Terzo Settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dal Consiglio di Amministrazione che nomina il liquidatore. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 21

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Pasquale Antonio Pistorio

F.to: Andrea Sala (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi di legge.